

Diritto Bancario

Le modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento (L. n. 3/2012)

di **Fabio Fiorucci**

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in vigore dal 25 dicembre 2020) recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, le novità significative sono le seguenti (art. 4 ter L. n. 176/2020):

- l'estensione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
- l'ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un'unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un'origine comune;
- l'inclusione nella definizione di "consumatore" anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
- la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore - e alla domanda di accordo di composizione della crisi - di una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- quando l'accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Specifiche norme, infine, sono previste per il debitore incapiente, ossia il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale soggetto può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.



Seminario di specializzazione

RIFORMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)